



TRIBUNALE DI PATTI

Sezione Feriale

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. 2350 / 2023

Il Giudice feriale

rilevato che è stata fissata la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 02/08/2023 ;

- Considerato che, in base al nuovo art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022), il giudice può sostituire l'udienza – anche se precedentemente fissata e sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni);
- considerato, poi, che negli stessi casi l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite;
- rilevato che ciascuna parte costituita può opporsi alla modalità sostitutiva dell'udienza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui il giudice dispone il deposito di note scritte e il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile;
- considerato, invece, che nel caso in cui le parti – nello stesso termine di cinque giorni dalla comunicazione – congiuntamente facciano istanza di trattazione in presenza il giudice dispone in conformità;
- rilevato, poi, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note;
- considerato che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte (o fissa udienza) e che, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine (o compare



all'udienza), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;

- apparendo doveroso far coincidere il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note con quello tabellarmente previsto per le udienze e precisamente entro le ore 8:00 del giorno in cui risultava già fissata l'udienza per la causa in epigrafe indicata (in modo da consentire alla cancelleria di avere congruo tempo a disposizione per accettare i depositi e trasmetterli in visione al giudice);
- ritenuto ammissibile nella materia de qua sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- letto l'art. 127 ter c.p.c.;

DISPONE

Che l'udienza del 02/08/2023 , già precedentemente fissata, sia sostituita dal deposito di note scritte e pertanto

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alle ore 8:00 del 02/08/2023 per il deposito telematico delle predette note.

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata;

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza:

tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero fissa una successiva udienza;



- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, o compare alla successiva udienza, che potrà comunque essere sostituita dal deposito di note scritte, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Si comunichi.

Patti, 17/07/2023

Il Giudice feriale
Pietro Paolo Arena

